

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. ed in particolare l'art 145 sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante "*Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali*";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante "*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*";

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane*" ed in particolare la disposizione contenuta nell'art. 51 in forza della quale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, con decreti del Presidente della Regione, sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

VISTA la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, recante "*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale*" ed in particolare l'art. 2, in forza del quale, all'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole "*31 dicembre 2015*" sono sostituite dalle parole "*30 giugno 2016*";

VISTA la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante "*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane*" ed in particolare l'art. 13, in forza del quale all' art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., le parole "*30 giugno 2016*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre 2016*".

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 recante "*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale*" ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett.c) in forza del quale al comma 1 dell'articolo 51 e s.m.i., le parole "*30 settembre 2016*" sono sostituite dalle parole "*30 novembre 2016*";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 recante "*Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta*" ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett.d) in forza del quale all'articolo 51, comma 1, predetto, le parole "*e comunque non oltre il 30 novembre 2016*" sono sostituite dalle parole "*e comunque non oltre il 26 febbraio 2017*";

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2 recante "*Norme transitorie in materia di elezione*

degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane " ed in particolare l'articolo 1, comma 2 in forza del quale, alla lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, le parole "*non oltre il 26 febbraio 2017*" sono sostituite dalle parole "*non oltre il 31 dicembre 2017*";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17;

VISTO l'articolo 1 lett. b) della legge regionale 18 aprile 2018, n. 7, recante "*Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento*" che ha ulteriormente modificato la formulazione dell'art.51 della precedente legge regionale n.15/2015, prorogando la durata delle gestioni commissariali suddette non oltre la data del 31 dicembre 2018;

VISTA la sentenza n. 168 del 20.07.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della predetta l.r. n. 17/2017;

VISTA la legge regionale n.16 del 9 agosto 2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n.72 - Parte I del 17 agosto 2018, recante le modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n.8, "*Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta*" che, con l'art.1, sostituisce l'art.51 della precedente legge regionale n.15/2015 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il comma 4 dispone quanto segue: "*Art.51. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta – 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le funzioni dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni.*";

VISTO il D.P. n.596/Gab del 26/09/2018, con il quale il dott. Raimondo Cerami, Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, fino alla data di proroga del 31 dicembre 2018;

VISTA la legge regionale n.23 del 29 novembre 2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n.52 - Parte I del 7 dicembre 2018, recante le modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di enti di area vasta ed in particolare l'art. 9, intitolato "*Proroga della gestione commissariale*", in forza del quale, "*all'art. 51, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2019"*";

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione alla disposizione di cui al predetto art.9 della legge regionale n.23 del 29 novembre 2018 che stabilisce la proroga delle gestioni commissariali fino alla data del 31 luglio 2019;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1 – In conformità alle premesse, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.23 del 29 novembre 2018, le funzioni di Commissario straordinario presso il Libero Consorzio comunale di Trapani, conferite al dott. Raimondo Cerami, vengono ulteriormente prorogate "*nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2019*".

Art.2) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, in rapporto

2efew D.P. 6H5/4AB

alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 12 1 DIC. 2018

**L'Assessore
GRASSO**



**Il Presidente
MUSUMECI**

